

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto

del 20 agosto 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto, allegate ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 27 febbraio 2019, del 20 maggio 2020, del 6 aprile 2022, del 1° febbraio 2023 e dell'8 maggio 2024 (BU 52, 2017, 16, 2019, 32, 2020, 17, 2022 7, 2023, e 22, 2024) che conferiscono l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 11 Contributo paritetico per l'applicazione del CCL - Dichiarazione di adesione - Condizioni di rilascio - Emissione - Proventi e destinazione

1(...) è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

- a) per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL: il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 50.— al mese;
- b) per i lavoratori (apprendisti compresi):
 - lo 0.7% della retribuzione lorda, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per le spese di applicazione;
 - lo 0.3% dello stipendio lordo, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per i costi di formazione e di perfezionamento professionale.

(Il resto dell'art. 11 rimane invariato)

Appendice 2

art. 5. Aumento salari reali (...)

(...) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori saranno aumentati di CHF 35.00 al mese e rispettivamente di CHF 0.20 all'ora; apprendisti esclusi.

(Il resto dell'appendice rimane invariato)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto nell'articolo 5 dell'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° ottobre 2025 ed è valido fino al 31 dicembre 2026.

Bellinzona, 20 agosto 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 4 settembre 2025

**Decreto del Consiglio di Stato
che rimette in vigore e modifica l'obbligatorietà generale a livello
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa
delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali**
del 20 agosto 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, allegate ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 15 maggio 2019, del 29 aprile 2020, del 21 aprile 2021, del 18 maggio 2022 e del 22 marzo 2023 (BU 19, 2018, 26, 2019, 30, 2020, 20, 2021, 22, 2022 e 12, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali del Cantone Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 11 Contributo paritetico – Dichiarazione di adesione – Condizioni di rilascio - Emissione – Proventi e destinazione

¹(...) è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare: